



Istruzione n. 5 dell'Alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento (nuovo art. 8a cpv. 3 lett. d LEF)

del 18 ottobre 2018, *aggiornata il 19 ottobre 2021*

A. Contesto della revisione dell'articolo 8a LEF

1. Il 16 dicembre 2016 le Camere federali hanno approvato una modifica degli articoli 8a, 73 e 85a LEF ([FF 2016 7935](#)), che entrerà in vigore il 1° gennaio 2019. La modifica menzionata è il risultato di un'iniziativa parlamentare dell'11 dicembre 2009 (iniziativa parlamentare Abate, 09.530), che chiedeva la modifica della legge al fine di eliminare in modo più rapido e semplice le esecuzioni ingiustificate e di revocare a terzi il diritto di consultazione.

2. La presente istruzione persegue gli obiettivi seguenti:

- informare in merito alle modifiche, in particolare concernenti l'articolo 8a capoverso 3 lettera d LEF;
- promuovere un'attuazione uniforme delle disposizioni menzionate, in particolare riguardo alle questioni che la legge non disciplina esplicitamente;
- adeguare l'istruzione n. 4 (estratto semplice dal registro delle esecuzioni 2016).

Questa istruzione è stata completata il 19 ottobre 2021 per tener conto della giurisprudenza del tribunale federale.¹

B. Istruzioni per un'attuazione uniforme dell'articolo 8a capoverso 3 lettera d LEF

1. Osservazioni generali

3. L'elemento centrale della modifica del 16 dicembre 2016 è costituito dalla seguente revisione dell'articolo 8a capoverso 3 lettera d LEF:

Art. 8a cpv. 3 lett. d Consultazione

3 Gli uffici non possono dar notizia a terzi circa procedimenti esecutivi:

d. per i quali il debitore abbia presentato una domanda in tal senso almeno tre mesi dopo la notificazione del precetto esecutivo, sempre che entro un termine di 20 giorni impartito dall'ufficio d'esecuzione il creditore non fornisca la prova di aver avviato a tempo debito la procedura di eliminazione dell'opposizione (art. 79–84); se tale prova

¹ Cfr. il [comunicato stampa](#) del tribunale federale del 28.9.2021 e le note 3,4 et 6.

è fornita in un secondo tempo o l'esecuzione è proseguita, gli uffici possono nuovamente dar notizia di quest'ultima a terzi.

4. La presente disposizione estende il catalogo delle fattispecie per le quali un'iscrizione nel registro delle esecuzioni non deve più essere comunicata a terzi (lett. a-c) e consente al debitore, che ritiene ingiustificata l'esecuzione nei suoi confronti e auspica pertanto che in futuro non ne venga data notizia a terzi, di procedere come segue:

- il debitore deve prima attendere tre mesi dalla notificazione del precetto esecutivo.

L'articolo 31 LEF (in combinato disposto con l'art. 142 cpv. 2 CPC) è determinante per il calcolo del termine menzionato². L'ufficio può respingere una domanda presentata più di due giorni prima della scadenza di tale termine. È determinante la data di ricezione della domanda;

- se nel corso di questi tre mesi (oppure in qualsiasi momento successivo) il creditore *non* ha avviato la procedura di eliminazione dell'opposizione (rigetto provvisorio o definitivo dell'opposizione oppure azione di accertamento), il debitore può fare domanda affinché in futuro non venga più data notizia dell'esecuzione a terzi (cfr. n. 6). La domanda menzionata va presentata all'ufficio d'esecuzione presso il quale è stata avviata l'esecuzione contestata. L'ufficio non competente deve per legge trasmettere la domanda all'ufficio competente (art. 32 LEF). Per la domanda è possibile (ma non obbligatorio) utilizzare il modulo di cui all'allegato II. L'ufficio adito può subordinare il trattamento della domanda al pagamento anticipato della tassa forfettaria secondo l'articolo 12b OTLEF (cfr. n. 8);
- L'ufficio respinge la domanda se al momento della ricezione della stessa (ed eventualmente del pagamento della summenzionata tassa) è al corrente che in riferimento all'esecuzione contestata è stata avviata una procedura di eliminazione dell'opposizione oppure è stata persino chiesta la continuazione dell'esecuzione. Se invece non ne è a conoscenza, l'ufficio invita senza indugio il creditore procedente ad esprimere il suo parere in merito alla domanda. Per tale comunicazione l'ufficio utilizza il modulo obbligatorio (cfr. n. 15);
- se dopo la scadenza del termine previsto di 20 giorni (per il calcolo del termine si veda il n. 5) il creditore non ha comunicato di aver avviato una procedura di eliminazione dell'opposizione, l'ufficio approva la domanda e non dà più notizia della pertinente esecuzione a terzi. L'ufficio informa il richiedente che la sua domanda è stata approvata;
- la prova della presentazione di una procedura di eliminazione dell'opposizione può essere fornita da una conferma dell'invio postale o della ricezione della domanda di rigetto dell'opposizione³ o dell'azione di accertamento, in alcuni Cantoni può essere fornita da una fattura (oppure da una fotocopia). Se il creditore fornisce una tale prova, l'ufficio può nuovamente dare notizia dell'esecuzione a terzi (art. 8a LEF). Se ciò avviene nel corso del termine di cui all'articolo 8a capoverso 3 lettera d (cfr. n. 5), anche la domanda del debitore è respinta;

² Il termine scade quindi «il giorno corrispondente per numero a quello della decorrenza. Mancando tale giorno nell'ultimo mese, il termine scade l'ultimo giorno di detto mese». Il giorno in cui inizia a decorrere il termine (data della notificazione) non è incluso nel calcolo (cpv. 1). Esempio: se la notificazione avviene il 15 marzo il termine scade il 16 giugno, se invece la notifica avviene il 30 agosto, il termine scade il 30 novembre (cfr. cpv. 2, 2° periodo, eccetto se il termine scade nel fine settimana, cpv. 3).

³ Questo è il caso anche quando la domanda di rigetto (provvisorio) viene rifiutata, cfr. [147 III 41](#).

- il rifiuto della domanda del debitore è comunicato tramite decisione scritta al debitore. Né l'approvazione né il rifiuto della domanda possono essere soggetti a una tassa supplementare. Il creditore riceve una copia della decisione se si è espresso nell'ambito dell'esame della domanda.

5. Se la domanda concerne un'esecuzione avviata più di cinque anni⁴ prima e quindi non più visibile sull'estratto del registro delle esecuzioni, non occorre entrare nel merito poiché viene a cadere l'interesse della tutela giuridica.

2. Calcolo del termine di 20 giorni

6. L'articolo 8a capoverso 3 lettera d parla di «un termine di 20 giorni impartito dall'ufficio d'esecuzione» senza fornire ulteriori informazioni sulla decorrenza del termine (inizio, evento determinante, validità dell'art. 63 LEF). Non esiste alcun termine massimo (tuttavia, i 5 anni di consultazione costituiscono un limite, poiché una volta scaduto viene a mancare l'interesse da tutelare). Nell'interesse della certezza giuridica e di un'attuazione uniforme della legge, gli uffici sono incaricati di calcolare la decorrenza del termine come segue:

- come disciplinato dalla legge, il termine è impartito dall'ufficio d'esecuzione. L'ufficio comunica pertanto la data della scadenza del termine già in occasione della richiesta (cfr. n. 15 riguardo al modulo in questione). Aggiunge 20 giorni alla durata normalmente prevista per la forma di notificazione prescelta. Se l'ultimo giorno del periodo cade di sabato o di domenica, il termine della scadenza viene fissato per il giorno lavorativo successivo;
- l'articolo 63 LEF è applicabile al termine menzionato;
- in mancanza di una risposta entro il secondo giorno successivo alla scadenza di tale termine, l'ufficio provvede affinché non sia più data notizia dell'esecuzione a terzi.

7. Questo calcolo del termine va considerato alla luce del fatto che né il creditore né i terzi subiscono gravi svantaggi a causa di un termine «mancato»: anche la prova del creditore fornita dopo tale termine permette di dare nuovamente notizia dell'esecuzione a terzi. Secondo la volontà del legislatore, è necessario poter decidere della sorte della domanda una volta scaduto il termine di 20 giorni «impartito dall'ufficio d'esecuzione», vale a dire che tale termine non deve essere sistematicamente prolungato in modo significativo.

3. Tasse

8. Con la nuova disposizione viene introdotta anche una nuova tassa⁵. A partire dal 1° gennaio 2019 l'articolo 12b OTLEF prevede una tassa forfettaria addebitata al debitore richiedente. La tassa presenta due caratteristiche particolari: da un lato è addebitata esclusivamente al richiedente e non si aggiunge ai costi o alle spese d'esecuzione ed è dovuta indipendentemente dalla sorte della domanda. D'altro canto, si tratta di una tassa forfettaria che comprende anche eventuali spese (notificazione al creditore, decisione al richiedente, eventuali comunicazioni al creditore ecc.). Di conseguenza tali spese non possono essere richieste in via supplementare.

⁴ Nella sentenza [5A_927/2020](#) del 23 agosto 2021, il Tribunale federale ha respinto una domanda di non divulgazione presentata dopo la scadenza di un anno (art. 88 cpv. 2 LP, e dopo il rifiuto di una domanda di rigetto provvisorio). Questo perché il creditore non poteva più procedere secondo il punto 5 (3° e 4° trattino) di questa istruzione dopo la scadenza di questo periodo.

⁵ Esiste comunque il rischio che per un certo lasso di tempo sia disponibile un estratto su cui non figura un'esecuzione che è stata contestata o per cui è stata richiesta la continuazione, poiché un'esecuzione può essere portata avanti per oltre un anno.

4. Casi speciali

4.1 Nessuna opposizione

9. Se il debitore non si è opposto (totalmente o parzialmente) all'esecuzione, la domanda va immediatamente respinta (senza comunicazione al creditore), poiché la domanda è subordinata all'esistenza di un'esecuzione ingiustificata. Non promuovendo alcuna opposizione, il debitore indica di non contestare né il credito né il diritto di porlo in esecuzione. Non dare notizia dell'esecuzione in tale contesto, affermando che sia ingiustificata, costituisce un comportamento contraddittorio che non merita protezione giuridica.

4.2 Pagamento del credito contestato

10. Le considerazioni sulla mancata opposizione di cui al n. 4.1 si applicano in linea di principio anche alla situazione in cui il debitore ha pagato il credito che è stato apparentemente posto ingiustificatamente in esecuzione. Alla luce della volontà espressa dal legislatore⁶ la domanda va respinta se è chiaro che il debitore ha pagato il debito posto in esecuzione. Ciò vale anche se il debitore si è opposto all'esecuzione.

11. Ciò è facile da stabilire se il credito è stato pagato presso l'ufficio d'esecuzione. Se non è stata presa ancora alcuna decisione in merito alla domanda, va in questo caso respinta. Se invece è già stata approvata e l'esecuzione non è più visibile, deve essere resa nuovamente visibile (come «pagata»).

12. Occorre procedere nello stesso modo se il credito è stato direttamente saldato con il creditore e quest'ultimo ne dà comunicazione all'ufficio competente oppure fornisce allo stesso una prova dell'avvenuto pagamento. Eventuali controversie vanno risolte tramite ricorso⁷.

4.3 Richiesta d'informazione sulla propria persona

13. Il diritto all'informazione, escluse le esecuzioni non visibili per terzi secondo la nuova disposizione, si applica anche (contrariamente al tenore ma conformemente allo spirito e alle finalità della disposizione) alle richieste d'informazione sulla propria persona (estratto standardizzato richiesto dal debitore stesso).

C. Moduli

1. Modulo di domanda (facoltativo)

14. Un modulo di domanda per il debitore è messo a disposizione.⁸ Quel modulo non è obbligatorio. Gli uffici possono allestire e mettere a disposizione i propri moduli. Devono inoltre accettare anche domande che non sono state presentate sulla base di un modulo di domanda nonché le domande orali⁹. Tutti i moduli (anche nel caso delle domande orali) devono informare il debitore sui costi nonché sul fatto che la domanda è ammissibile soltanto se concerne un'esecuzione ritenuta ingiustificata da parte del debitore.

2. Modulo Notificazione al creditore (obbligatorio)

15. Se un ufficio incaricato del trattamento di una domanda (cfr. n. 4) riceve una domanda contenente le informazioni minime richieste (identificazione del richiedente, dell'esecuzione

⁶ Voto del portavoce della commissione nel Consiglio Nazionale del 5 dicembre 2016, [BU 2016 N 2012](#): «Der betriebene Schuldner kann sich deshalb nicht auf das Verfahren nach Art. 8a Absatz 3 Buchstabe d berufen, wenn er die Forderung beglichen hat.», *cfr anche la sentenza del tribunale federale 5A 701/2020 del 23 luglio 2021*.

⁷ Il rigetto della domanda del debitore sulla base di una comunicazione da parte del creditore deve essere comunicato al richiedente sotto forma di decisione con riferimento alle vie di ricorso.

⁸ <https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/wirtschaft/schkg/musterformulare.html> (moduli facoltativi).

⁹ Secondo l'art. 3 cpv. 2 Rform queste ultime devono essere incluse in un modulo che va firmato dal creditore (nel caso di specie dal richiedente).

in questione o del credito posto in esecuzione nonché la richiesta che tale esecuzione non sia più resa nota a terzi)¹⁰ entro il termine nel quale la domanda è ammissibile (n. 5) e se la domanda non va respinta immediatamente (n. 4 trattini 1-3, n. 10-12), l'ufficio notifica al debitore la ricezione della domanda, utilizzando il modulo obbligatorio¹¹.

16. L'autorità cantonale di vigilanza può, previa approvazione dell'Alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimenti, prevedere deroghe formali al modulo obbligatorio (riferimento al «corporate ID», adattamento delle indicazioni alle autorità, campi di riferimento supplementari) e utilizzarle sul proprio territorio cantonale.

3. Testo di riferimento nell'estratto del registro delle esecuzioni riveduto (istruzione n. 4)

17. L'estratto semplice dal registro delle esecuzioni deve riportare la seguente nota informativa (sostituisce il n. 11 dell'istruzione n. 4):

*"L'estratto menziona tutte le **esecuzioni**, promosse contro la persona sopra citata negli ultimi **cinque anni** nel circondario d'esecuzione che lo rilascia. Sono anche elencate le esecuzioni sospese e quelle che non possono essere continuate perché il termine di un anno dell'articolo 88 LEF è scaduto. L'estratto include inoltre il numero e l'importo totale degli **attestati di carenza di beni in seguito a pignoramento** non ancora estinti registrati durante gli ultimi 20 anni presso il circondario d'esecuzione che lo rilascia.*

*L'estratto non contiene le **esecuzioni** ritirate dal creditore o annullate in seguito a decisione giudiziale oppure che in seguito a una domanda non sono più visibili per il debitore (art. 8a cpv. 3 LEF) o sono menzionate nei registri di un altro circondario d'esecuzione. Non sono neppure riportati gli attestati di carenza di bene dopo fallimento.*

[Non è stato verificato se, nel periodo determinante, la persona citata ha o ha avuto domicilio o sede nel circondario d'esecuzione che rilascia il presente estratto]¹². Se il domicilio o la sede si trovano o si sono trovati negli ultimi cinque anni in un altro circondario d'esecuzione, un altro estratto dovrà essere richiesto all'ufficio d'esecuzione competente».

D. Validità e disposizioni transitorie

18. La presente istruzione entra in vigore il 1° gennaio 2019.

19. La nuova normativa non contiene disposizioni transitorie. Si applicano quindi i principi generali di cui all'articolo 1 titolo finale CC (applicazione immediata delle norme procedurali)¹³. Il diritto alla consultazione, anche se riguarda esecuzioni avviate prima dell'entrata in vigore, si riferisce solo alla consultazione dei registri dopo l'entrata in vigore. Queste nuove disposizioni si applicano quindi anche alle esecuzioni promosse prima del 1° gennaio 2019. Vanno tuttavia sempre rispettati i termini previsti (cfr. n. 4 e 5). L'attuazione secondo il n. 17 deve intervenire entro il 31 luglio 2019.

¹⁰ Facendo eventualmente riferimento all'art. art. 8a cpv. 3 lett. d LEF. Vanno accolte anche formulazioni non del tutto corrette ma con una terminologia analoga (p. es. «cancellazione»).

¹¹ <https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/wirtschaft/schkg/musterformulare.html> (modulo 44c).

¹² La presente dichiarazione non si applica agli uffici che controllano almeno l'iscrizione del debitore con l'indirizzo pertinente ed elencano eventuali anomalie nel campo delle osservazioni. **Tali uffici possono rinunciare a questa frase nel testo di riferimento.**

¹³ Cfr. DTF 137 III 417, consid. 7.4; 136 III 186, consid. 3.1; 126 III 431, consid. 2.b.; 122 III 324 consid. 7.

Domande

In caso di domande non esitate a contattare l'Alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento dell'Ufficio federale di giustizia (oa-schkg@bj.admin.ch).

ALTA VIGILANZA IN MATERIA DI ESECUZIONE
E FALLIMENTO

SETTORE DIRITTO E PROCEDURA CIVILI

Prof. Rodrigo Rodriguez

Dr. David Rüetschi